



# COMUNE DI TRAMONTI

Provincia di Salerno

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Del 09/05/2020

**OGGETTO:** Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica "MIRAMARE SERVICE S.R.L." per affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale.

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **maggio** alle ore **16:36** nella sala delle adunanze del Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** seduta **Pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

**Nome e Cognome** **Presente** **Assente**

DOMENICO AMATRUDA	Si	
VINCENZO SAVINO	Si	
ANTONIO GIORDANO	Si	
FORTUNATO AMATRUDA	Si	
LUIGI D'ANTUONO	Si	
ARIANNA FORTIGUERRA	Si	
PIETRO BELFIORE GIORDANO	Si	
ROSA AMODIO	Si	
FIERRO CARMINE	Si	
DOMENICO GUIDA		Si
GIOVANNI PESACANE	Si	
EMILIO GIORDANO	Si	
ALFONSO GIORDANO		Si

**Totale: 11 Totale: 2**

Assiste **Dott. ssa MIRLA TRONCONE**.

Constatato che il numero di **11** consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza.

**DOMENICO AMATRUDA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare anche gli **assessori esterni Assunta Siani e Anastasia Palladino.**

**Consiglieri:**

**PRESENTI: n. 13**

**ASSENTI: n. 0**

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Pesacane chiede chiarimenti sui costi pro capite per i cittadini.

Il Consigliere Guida chiede se, per un paese piccolo come il Comune di Tramonti, in cui la raccolta funziona bene, vi sia una reale convenienza.

IL Consigliere Alfonso Giordano chiede che destino avrà l'attrezzatura in dotazione al Comune ed inoltre, in relazione alle quote qual è la forza decisionale del Comune di Tramonti rispetto a chi ha maggiori quote.

In merito interviene il Consigliere Savino, spiegando che la decisione di entrare nella società in house Miramare service non è improvvisa, ma deriva da una serie di passaggi gradualmente, in cui si sono valutate le varie opzioni per la gestione del servizio, anche in prospettiva della nuova normativa che prevede l'affidamento dell'intero ciclo agli ATO; la scelta è stata fatta proprio nella direzione di tutelare l'interesse dell'Ente. Il Consigliere Savino continua dicendo che, allo stato attuale, il Comune di Tramonti, dopo Maiori, è quello che possiede il maggior numero di quote; inoltre, per quanto riguarda le attrezzature, le stesse sono poche e verranno utilizzate dalla società.

Il Sindaco, precisa che l'organizzazione e la qualità del servizio rimarranno le stesse.

Il Sindaco, su richiesta, alle ore 18,32 sospende la seduta.

La seduta riprende alle ore 18,38.

Il Consigliere Guida chiede di invertire l'ordine del giorno al fine di poter discutere prima della convenienza economica dell'affidamento.

Il Sindaco spiega che la procedura non può essere invertita perché non è possibile approvare prima la deliberazione dell'affidamento alla società e poi l'ingresso nella stessa.

Interviene nella discussione anche il Consigliere D'Antuono.

Il Consigliere Pesacane esprime la propria perplessità in merito alla concreta convenienza economica.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del D. lgs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: **“Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale.”**;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei Settori interessati, resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1 del D. lgs. 267/2000;

Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:

**PRESENTI: n. 13**

ASSENTI: n. 0

FAVOREVOLI: n. 9

ASTENUTI: n. 4 (Domenico Guida, Giovanni Pesacane, Emilio Giordano e Alfonso Giordano)

### **D E L I B E R A**

Di approvare l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale.”**;

Successivamente, con i seguenti voti:

PRESENTI: n. 13

ASSENTI: n. 0

FAVOREVOLI: n. 9

ASTENUTI: n. 4 (Domenico Guida, Giovanni Pesacane, Emilio Giordano e Alfonso Giordano)

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile



COMUNE DI TRAMONTI  
PROVINCIA DI SALERNO

### Proposta di deliberazione

**Oggetto:** Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” per affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale.

#### IL SINDACO

##### Premesso che:

- il servizio di igiene urbana comunale era gestito dal Consorzio SA 2;
- detto Consorzio è stato posto in liquidazione a far data dal 2009;
- con Deliberazione dell’Assemblea Commissariale n. 1 del 29/03/2019 del Consorzio SA2, per le motivazioni in essa contenute, il Commissario stabiliva la definitiva cessazione delle attività a partire dal 31/03/2019 e la fase transitoria per il passaggio dei Comuni ad altra gestione non oltre il 30/04/2019;
- nelle more dell’ingresso di questo Comune nella società in house denominata” MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, costituita dal Comune di Maiori con deliberazione di Consiglio comunale n.28 del 27.07.2017, il suddetto servizio di igiene urbana è stato affidato temporaneamente alla Società SARIM s.r.l.;

##### Dato atto che:

- alla stregua dell’art. 14, comma 27, D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010 n. 122, “l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” rientrano tra le “funzioni fondamentali dei comuni”;
- il servizio di igiene urbana o di igiene ambientale, la cui nozione è desumibile dall’art. 183, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell’ambiente), come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale e della magistratura contabile, è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa ad esso applicabile (Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n.1447 e Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537, Corte dei Conti Lombardia, sez. controllo, pareri n. 263/2013, n. 457/2013, n. 531/2012);
- attualmente, le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica offerte dal contesto normativo comunitario e anche nazionale sono indifferentemente:
  1. appalti e concessioni, mediante il mercato, ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario
  2. partenariato pubblico – privato, ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
  3. affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’Ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;
- l’art. 3 bis, comma 1 bis, D.L. n. 138/2011 (convertito con L. n.148/2011) prevede che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per*

*quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo (...)*”;

- con riferimento all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disciplina di cui al menzionato D. Lgs. n. 152/2006 prevede un'articolazione territoriale del servizio su ambiti di area vasta, l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di tutti i Comuni ricompresi nel perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale e la gestione integrata dei singoli segmenti gestionali della filiera;

**Vista** la L.R. 26.05.2016 n. 14, recante “Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti” che:

- ha stabilito che le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani spettano ai Comuni che le esercitano in forma associata (art. 10, comma 1);
- per il predetto esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni, ha ripartito il territorio regionale in n. 7 Ambiti territoriali ottimali (ATO) (art. 23);
- al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, ha previsto la possibilità di articolare ciascun ATO in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (SAD) (art. 24);
- ha obbligato i Comuni della Campania di ciascun Ambito Territoriale Ottimale ad aderire agli enti di governo del rispettivo ATO, denominati Enti d'Ambito territoriale (EdA) (art. 25);
- consente, dalla sua entrata in vigore, di indire nuove procedure di affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla stessa legge e che dette procedure prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito (art. 40);

**Tenuto conto** che ad oggi non è stata ancora avviata l'organizzazione del servizio di che trattasi in forma associata secondo la normativa regionale sopra specificata;

**Rilevato che**, in questo contesto, fattuale e giuridico, e nelle more dell'avvio della gestione sovracomunale del servizio integrato, rimane, pertanto, ferma l'autonomia dei singoli comuni nell'organizzazione del servizio su base comunale e nell'individuazione delle modalità di affidamento, tra quelle ritenute ammissibili dall'ordinamento interno, tale orientamento risulta, infatti, confermato:

- 1) dalla giurisprudenza amministrativa che ha recentemente ribadito *“la competenza in via ordinaria nella materia della «gestione dei rifiuti urbani ed assimilati» è attribuita, nelle more dell'avvio del servizio a livello di ambito territoriale ottimale, alle amministrazioni civiche dal T.U. ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l'art. 198 affida ai Comuni il compito di continuare «la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento» fino a che non sia avviato il servizio «del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202», e cioè del soggetto selezionato dall'autorità d'ambito ottimale”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3719; cfr. anche, da ultimo, TAR Campania, Salerno, Sez. I, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 52);
- 2) dall'ANAC che – con deliberazione n. 21 del 12 novembre 2014 – ha precisato che *“dall'analisi sistematica della normativa, emerge”* che *“il legislatore ha inteso attribuire, in primo luogo ai comuni, la funzione di organizzare e gestire i servizi di raccolta e quella di avviare allo smaltimento e al recupero i rifiuti urbani (in conformità alla ripartizione di competenze effettuata dalla Costituzione), il cui esercizio è per essi obbligatorio; in secondo luogo, ha previsto l'esercizio ‘associato’ di tali funzioni, da parte degli enti locali titolari delle stesse”,* cosicché *“nelle more dell'adozione e attuazione delle normative regionali e dell'avvio delle nuove gestioni, le funzioni in materia sono esercitate dai comuni singolarmente”*;
- 3) dalla giurisprudenza contabile che ha chiarito che *“nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale”* (cfr. Corte dei conti Lombardia, sez. contr., 17.02.2014, n. 20; nello stesso senso, Id. 3.09.2013, n. 362 e 22.10.2013, n. 457);

**Tenuto conto** che questo Ente, nell'esercizio della scelta ampiamente discrezionale ad esso riservata, deve optare per una delle tre normali forme organizzative del servizio pubblico locale di rilevanza economica di che trattasi, attualmente consentite dal contesto normativo comunitario e nazionale (D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.), verificata

l'impossibilità della gestione diretta per mancanza di beni, risorse umane e know how in materia;

**Considerato** che costituiscono specifici obiettivi dell'Ente:

- elevare il livello di efficienza, efficacia ed economicità del servizio pubblico di igiene urbana attraverso l'implementazione di nuove tecnologie;
- accrescere in misura significativa i livelli di recupero dei rifiuti prodotti e contestualmente minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica;
- valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio e utilizzare forme organizzative e gestionali che possano implementare l'efficienza dei servizi;

**Evidenziato che** con deliberazione di Consiglio comunale n.28 del 27.07.2017, il Comune di Maiori ha disposto la costituzione della società in house denominata "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", --- omissis... ---;

**Considerato** che questa Amministrazione, in linea con gli enunciati obiettivi, intende aderire alla società "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", ai fini dell'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana secondo il modello cd. in house providing, nella prospettiva di implementare un progetto gestionale che – anche attraverso adeguati investimenti – sia in grado di:

- consentire l'organizzazione del servizio di igiene urbana del comprensorio comunale inquadrandolo nel contesto generale della gestione dei rifiuti della costiera amalfitana, con i conseguenti vantaggi in termini economici ed ambientali derivanti dall'utilizzo congiunto per più comprensori di mezzi, beni, attrezzature e risorse;
- costituire una società unica di gestione dei servizi di pubblica utilità per tutti i Comuni della Costiera Amalfitana che rappresenti un "brand" per la costiera tale da identificare il nostro territorio anche con l'efficienza e l'efficacia con cui saranno svolti i servizi in parola;

**Richiamato** il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., emanato in attuazione della Legge 7/8/2015 n. 124 recante delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica, in particolare:

- l'art. 8, comma 1, in materia di acquisto di partecipazioni in società già costituite" dispone che "le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2";
- l'art. 7, commi 1 e 2, dello stesso D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 prevede che la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con delibera di Consiglio Comunale, in caso di partecipazioni comunali, redatta in conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1;
- l'art. 5 dispone che:
  1. "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".
  2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
  3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all' articolo 21 -bis della legge 10 ottobre

1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.
- l'art. 4 statuisce che:
    1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
    2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
      - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  
.....omissis.....”

#### **Preso atto che:**

- 1) con nota prot. n. 5747 del 24/05/2018, questo Ente ha chiesto, all'Amministratore Unico della suddetta Società, l'adesione del Comune di Tramonti, in qualità di socio, alla Società partecipata;
- 2) che l'Assemblea dei soci di MIRAMARE SERVICE S.R.L., nella seduta del 25.03.2019, ha deliberato di accogliere la richiesta di ingresso nel capitale sociale di Miramare Service S.r.l. del Comune di Tramonti, nonché dei Comuni di Scala, Praiano, Furore e Conca dei Marini, escludendo il diritto di opzione da parte degli stessi e dando mandato all'Amministratore Unico per tutti gli adempimenti conseguenti;

#### **Considerato che:**

- l'ingresso dei nuovi soci nel capitale sociale di "MIRAMARE SERVICE S.R.L." ha lo scopo, nell'interesse anche della società, di consentire ai Comuni stessi di affidare successivamente a detta società il servizio di igiene urbana nella forma di affidamento diretto a società "in house";
- l'acquisizione delle quote e il successivo l'affidamento "in house" alla Miramare Service Srl, consentirà il raggiungimento delle finalità sopra riportate;

#### **Preso atto che:**

- l'aumento del capitale sociale sia riservato ai suddetti Comuni e che, di conseguenza, il diritto d'opzione risulti escluso per i soci attuali, ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civ;
- l'operazione avverrà tramite un aumento di capitale con conferimento di denaro;

**Vista** la relazione dell'Amministratore Unico di "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", che si allega quale parte integrante e sostanziale (All."A"), del 12 aprile 2019, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n.11309 del 24.10.2019, dalla quale risulta che l'aumento del capitale sociale da 36.538,00 Euro (trentaseimilacinquecentotrentotto/00) ad Euro 51.358,00 (cinquantunomilatrecentocinquantotto), mediante emissione di:

- 1) Numero 2.486 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Scala (SA), al prezzo complessivo di Euro 2.486,00 di cui Euro 2.486,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
- 2) Numero 6.721 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Tramonti (SA), al prezzo complessivo di Euro 6.721 di cui Euro 6.721,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
- 3) Numero 3.292 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Praiano (SA), al prezzo complessivo di Euro 3.292,00 di cui Euro 3.292,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;

- 4) Numero 1.093 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Conca Dei Marini (SA), al prezzo complessivo di Euro 1.093,00 di cui Euro 1.093,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;
- 5) Numero 1.228 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Furore (SA), al prezzo complessivo di Euro 1.228,00 di cui Euro 1.228,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civile;

**Preso atto che:**

- il “valore unitario delle quote” di MIRAMARE SERVICE S.R.L. è stato determinato sulla base al valore nominale, in quanto la società è stata costituita di recente; che non vi è, di conseguenza, un sovrapprezzo quote;
- i nuovi soci verseranno sul c/c bancario di MIRAMARE SERVICE S.R.L., prima della data che verrà fissata per l'Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale, un bonifico a titolo di integrale pagamento e liberazione della quota sottoscritta di capitale sociale;
- la data di godimento delle quote oggetto dell'aumento di capitale decorre dalla data dell'assemblea straordinaria di approvazione dell'aumento stesso e, di conseguenza, in caso di distribuzione degli utili relativi all'anno in corso, i dividendi verranno calcolati in proporzione ai giorni intercorrenti fra la data dell'assemblea e la data di chiusura dell'esercizio;

**Vista** la Relazione, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.”B”), contenente le motivazioni previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico, dalla quale risulta la sussistenza delle condizioni di legge per procedere all'acquisto di partecipazioni nella società “MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, nonché il conseguente affidamento alla stessa in house providing del servizio di igiene urbana di questo Comune;

**Dato atto**, infatti, che la società “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” svolge attività rientranti nell'ambito di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, producendo servizi di interesse economico generale ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 e che sussistono tutte le condizioni per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrale dei rifiuti urbani con la modalità “in house”, in conformità alla vigente normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale;

**Rilevato che**, dall'analisi condotta sulla società “MIRAMARE SERVICE S.R.L.”, con sede legale --- omissis... ---, risulta che la stessa:

- ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana. Le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali;
- risulta in linea con la normativa e giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti “in house” in quanto lo statuto della predetta società prevede:
  - o l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato);
  - o il rispetto del requisito del Controllo Analogico in forma congiunta;
  - o il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Evidenziato** che l'effettivo affidamento in house providing del servizio di igiene urbana comunale alla società “MIRAMARE SERVICE S.R.L.” sarà effettuato dopo il completamento delle procedure per l'acquisizione della qualità di socio della stessa e previa redazione della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, contenente tutti gli elementi previsti dalla suddetta norma, sulla scorta dell'effettivo specifico progetto di svolgimento del servizio stesso che sarà all'uopo formulato dalla società per questo Comune e previa presentazione di domanda di iscrizione nell'elenco dell'ANAC di cui all'articolo 192 del D.lgs. n. 50/2016 sopra ricordato;



**Preso atto che:**

- con deliberazione di G.C. n. 24 del 10.02.2020 è stato approvato lo schema del presente atto, ai fini della generale conoscenza e per effettuare le formalità di pubblica consultazione prevista dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs 175/2016;
- nei 10 giorni di pubblicazione all'Albo on line del suddetto schema di proposta non sono pervenute osservazioni;

**Visto** il parere espresso dal Revisore dei conti ex art. 239 comma 1 lett. b) n. 3) D.lgs. 267/2000 con verbale n. 24 del 04/05/2020;

**Acquisiti** i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

**PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) **di rendere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di prendere atto:**
  1. della relazione dell'Amministratore Unico della società "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. "A"), del 14.02.2018, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n.11309 del 24.10.2019;
  2. della relazione predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. "B");
- 3) **di aderire** alla società in house "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", con sede legale --- omissis... ---;
- 4) **di partecipare** alla predetta società "MIRAMARE SERVICE S.R.L.", mediante l'acquisto di numero 6.721 quote del valore di 1,00 euro riservate al Comune di Tramonti (SA), al prezzo complessivo di Euro 6.721,00 di cui Euro 6.721,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 0,00 (zero virgola zero zero) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2481 bis, comma 1, Cod. Civ.
- 5) **di approvare** lo Statuto della società "MIRAMARE SERVICE S.R.L." adeguato all'aumento di capitale sociale, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. "C");
- 6) **di destinare** la somma di € 6.721,00, da imputare sul capitolo del bilancio finanziario 2020/2022;
- 7) **di conferire** al Sindaco, o ad un suo delegato, ampio mandato di intervenire nell'Assemblea dei Soci di "MIRAMARE SERVICE S.R.L." per approvare tutte le modifiche dello statuto sociale indicate nello schema contenuto nell'Allegato "C" e di apportare eventuali ulteriori modifiche, di carattere secondario, che fossero ritenute necessarie o utili per dare attuazione alla presente delibera ovvero che fossero richieste dal notaio rogante;
- 8) **di trasmettere**, per fini conoscitivi, copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.5 del D. Lgs n. 175/2016.

**Il Sindaco**  
Domenico Amatruda

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:**

FRANCESE GAETANO, Responsabile del SETTORE TECNICO, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere Favorevole.

Data 06/05/2020

**Il Responsabile del  
SETTORE TECNICO**  
f.to FRANCESE GAETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:**

Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data 06/05/2020

**Il Responsabile del  
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA**  
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:

***IL PRESIDENTE***  
**f.to DOMENICO AMATRUDA**

***IL SEGRETARIO***  
**f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE**

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

Visto l'art. 38, co. 3, dello statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio *on line* di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

*Dalla residenza comunale, li 12/05/2020*

***f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE***

---

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/05/2020:

- ai sensi dell'art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

*Dalla residenza comunale, li 12/05/2020*

*Il Segretario Comunale*  
***f.to dr.ssa Troncone Mirla***

---

E' copia conforme all'originale.

Tramonti, li 12/05/2020

***Dott. ssa MIRLA TRONCONE***